

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL VENETO
VENEZIA
AVANTI ALLA COMMISSIONE PER L'AMMISSIONE AL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

Il/La sottoscritto/a
nato/a Prov.
il C.F.
residente in Prov.
domiciliato in Prov.
via n.
recapito telefonico n.
dichiara che la propria famiglia anagrafica è così composta:
Sig. Sig.
nato/a nato/a
c.f. c.f.
stato (es. figlio) stato (es. coniuge).....

chiede

di essere ammesso/ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato innanzi al T.A.R. Veneto per proporre ricorso giurisdizionale avverso il/i provvedimento/i emesso/i da: (indicare i provvedimenti)

.....
(Autorità che ha emesso il/i provvedimento/i).....

.....
indicare brevemente i fatti oggetto di controversia ed ogni altro elemento utile a valutare la fondatezza della pretesa:
.....
.....

Allegare copia dei documenti relativi;

indicati i mezzi di prova di cui si intende valere (es.: consulenze tecniche)

Il sottoscritto:

- dichiara di disporre di un reddito annuo pari a €
- (nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare, tenendo anche conto dei redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva);
- allega l'ultima dichiarazione dei redditi.

Il sottoscritto prende atto che il limite massimo di reddito per accedere al gratuito patrocinio è attualmente pari a € 10.628,16.

Fino a definizione della causa, il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione del reddito che superi il limite sopra indicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni anno,

dal momento cui è presentata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 95 previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di falsità o di omissione nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previsto dall'art. 79, comma 1, lettere b),c) e d).

Venezia, li

FIRMA

.....

N.B. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio non sospende i termini per l'impugnazione dei provvedimenti.

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL VENETO
AVANTI ALLA COMMISSIONE PER L'AMMISSIONE
AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Elenco documenti

(da allegare all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato)
presentata da:

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....
- 6).....
- 7).....
- 8).....
- 9).....
- 10).....

Data.....

FIRMA

.....

Documenti da depositare a corredo dell'istanza:

- copia del ricorso;
- provvedimento/i impugnato/i;
- documentazione della quale risulti il proprio stato di indigenza.

(Ultima dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o) del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante le condizioni di reddito previste. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea deve produrre una certificazione dell'Autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.)

- stato di famiglia
- codice fiscale.

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL VENETO
VENEZIA
AVANTI ALLA COMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO
(Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

Il/La sottoscritto/a
nato/a Prov.
il C.F.
residente in Prov.
domiciliato in Prov.
via n.
recapito telefonico n.
dichiara che la propria famiglia anagrafica è così composta:
Sig. Sig.
nato/a nato/a
c.f. c.f.
stato (es. figlio) stato (es. coniuge).....

chiede

di essere ammesso/ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato innanzi al T.A.R. Veneto per il seguente procedimento:

- indicare:

nome e cognome delle parti
oggetto della causa
data della prossima udienza
numero di ruolo

- allegare in copia gli atti e i documenti relativi alla causa

(es. ricorso introduttivo, memorie, documenti prodotti in corso di causa)

Il sottoscritto:

- dichiara di disporre di un reddito annuo pari a €

(nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare, tenendo anche conto dei redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva);

- allega l'ultima dichiarazione dei redditi.

Il sottoscritto prende atto che il limite massimo di reddito per accedere al gratuito patrocinio è attualmente pari a € 10.628,16.

Fino a definizione della causa, il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione del reddito che superi il limite sopra indicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni anno, dal momento cui è presentata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 95 previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso si

falsità o di omissione nella dichiarazione sostitutiva di certificazione,
nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previsto
dall'art. 79, comma 1, lettere b),c) e d).
Venezia, li

FIRMA

.....

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL VENETO
AVANTI ALLA COMMISSIONE PER L'AMMISSIONE
AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Elenco documenti

(da allegare all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato)
presentata da:

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....
- 6).....
- 7).....
- 8).....
- 9).....
- 10).....

Data.....

FIRMA

.....

Documenti da depositare a corredo dell'istanza:

- copia del ricorso;
- provvedimento/i impugnato/i;
- documentazione della quale risulti il proprio stato di indigenza.

(Ultima dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o) del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante le condizioni di reddito previste. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea deve produrre una certificazione dell'Autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.)

- stato di famiglia
- codice fiscale.

NOTA INFORMATIVA

AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (D.P.R. 30.5.2002 N. 115)

(Titolo V - Art. 14 Codice di Processo Amm. ro)

E' RISERVATO:

- al cittadino italiano
- allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale
- all'apolide
- ad enti ed associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica

CONDIZIONI SOGGETTIVE RICHIESTE:

- disporre di un reddito annuo (quelli del nucleo familiare si sommano, e si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF, o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva) inferiore a euro ~~10.628,16~~ =
- nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra i componenti del nucleo, si considera il reddito del solo interessato

CARATTERISTICHE DELL'ISTANZA:

Deve essere redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- generalità dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico e relativi codici fiscali di tutti i componenti;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare;
- impegno a comunicare entro i 30 gg. successivi alla scadenza di ogni anno, da quando si è presentata l'istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini del beneficio;
- per i redditi del cittadino extra-comunitario prodotti all'estero è richiesta una certificazione

dell'Autorità Consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza;

- l'indicazione del procedimento, se già pendente;
- le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
- l'indicazione delle prove (documenti ecc.) che si intendono far valere;
- sottoscrizione autenticata;

In caso di falsità o di omissione nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste l'interessato può essere punito da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 ad euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo stato.

Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio

(commento di giurisprudenza)

76. (L) Condizioni per l'ammissione.

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16⁽⁶⁸⁾.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti⁽⁶⁹⁾.

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto⁽⁷⁰⁾.

.P.R. 30-5-2002 n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

Capo III - Istanza per l'ammissione al patrocinio

(commento di giurisprudenza)

78. (L) Istanza per l'ammissione.

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

D.P.R. 30-5-2002 n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

(commento di giurisprudenza)

79. (L) Contenuto dell'istanza.

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
- b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
- d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

D.P.R. 30-5-2002 n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

Capo IV - Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

(commento di giurisprudenza)

80. (L) Nomina del difensore.

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2

D.P.R. 30-5-2002 n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

(commento di giurisprudenza)

94. (L) Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità.

1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato

Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio

(commento di giurisprudenza)

131. (L) Effetti dell'ammissione al patrocinio.

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

- a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario ⁽¹⁰⁴⁾;
- b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile ⁽¹⁰⁵⁾;
- c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
- d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
- e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro ^{(106) (107)}.

4. Sono spese anticipate dall'erario:

- a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
- c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi ⁽¹⁰⁸⁾;
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
- e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
- f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio ⁽¹⁰⁹⁾.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ⁽¹¹⁰⁾.